

“I Gruppi di Acquisto Solidale: inquadramento giuridico, fiscale, tributario” - RGB, CSV – 13-27/10/2013 – Resoconto per i GAS

Il 13 e il 27 Ottobre 2015 si sono tenute presso il Centro Servizi Bottega del Volontariato (CSV) di Longuelo due serate dal titolo "I Gruppi di Acquisto Solidale: inquadramento giuridico, fiscale, tributario", alla presenza del consulente commercialista di CSV, dott. Cristian Plebani.

Ad oggi sono molto pochi i GAS che hanno scelto di costituirsi in associazione attraverso la registrazione all'Agenzia delle Entrate e l'acquisizione di un codice fiscale; la gran parte dei GAS consistono in *associazioni di fatto*. E' parere del dott. Plebani che un GAS, per il tipo di attività che svolge e le finalità che persegue, possa essere equiparata a un'Associazione di Promozione Sociale (APS). Dal punto di vista dei "rischi" GAS-correlati in fatto di fiscalità, non vi è alcuna differenza tra GAS APS e GAS non costituiti in associazione: entrambe le categorie sono passibili dei medesimi controlli e delle eventuali sanzioni. Il dott. Plebani ci spiega che le APS presentano due importanti vantaggi: sono formalmente riconosciute (in parole povere, lo Stato sa che esistono e in cosa consistono) e hanno strumenti e modalità chiare e codificate per gestire le proprie attività e il flusso di denaro che esse comportano.

L'unico accenno legislativo all'esistenza dei GAS lo troviamo nella Legge Finanziaria per il 2008 (L.244/2007, art.1 commi 266, 267), nella quale si legge che *"Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*. La definizione "soggetti associativi" non è di immediata interpretazione e non è chiaro se il legislatore si riferisca esclusivamente alle Associazioni formalmente costituite, o se contempli quelle "di fatto". È però probabile che con la parola "costituiti" si intenda "costituiti in associazione".

Ciò che è certo, come già detto, è che di fronte alla legge non vi è differenza tra le due casistiche. Quando l'Agenzia delle Entrate avvia un'indagine rispetto all'attività di una persona fisica o giuridica, parte dal principio di presunzione di colpevolezza, il che comporta per l'indagato il fatto di dover dimostrare la liceità delle proprie azioni. Per un GAS APS questo consiste nel mostrare i documenti in proprio possesso, ad es. Libri Sociali e movimentazioni del Conto Corrente. Nel caso di un GAS associazione "di fatto", verrà chiesto al singolo gasista incappato nei controlli di dimostrare la propria innocenza. Il consiglio generale è che ogni GAS definisca delle misure per tracciare il meglio possibile il flusso di denaro: richiedere e tenere sempre fatture e scontrini fiscali emessi dai produttori (nel caso siano esenti come ad es. alcune aziende agricole, farsi dare una ricevuta), far firmare per ricevuta ad ogni gasista che ha acquistato della merce al momento del ritiro, utilizzare il più possibile lo strumento del bonifico bancario...

Il dottor Plebani ci ha brevemente elencato quelli che sono i passi principali per diventare associazione, tra cui redigere l'Atto Costitutivo e lo Statuto, portare 3 copie dello Statuto in Agenzia delle Entrate, recarsi all'Ufficio Anagrafe per acquisire il Codice Fiscale, munirsi dei Libri Sociali (Libro Soci, Libro verbali dell'Assemblea, Libro verbali del Consiglio Direttivo). Per chi fosse interessato, tutte le informazioni sono disponibili sul sito del CSV.

I gasisti presenti alle due serate hanno portato numerosi esempi rispetto alle proprie attività (veramente varie e fantasiose!!), per capire se siano lecite e richiedere al consulente un'indicazione per individuare il comportamento maggiormente adeguato.

La risposta del dott. Plebani era sempre tassativa e inequivocabile: in assenza di una struttura ben definita come quella dell'associazione, nessuna delle iniziative "esterne" dei GAS che comportino circolazione di denaro è da ritenersi legale e quindi, teoricamente, è passibile di controlli e sanzioni da parte delle agenzie deputate. Naturalmente anche le iniziative delle APS devono rispettare le norme e dimostrare di non fare attività commerciale, utilizzando gli appositi strumenti a disposizione.

Al termine dei due incontri, il vaso di Pandora era ormai aperto e nonostante la precisione e la "spietata" chiarezza del dott. Plebani le nostre teste erano ancora piene di dubbi e domande. Pertanto abbiamo ipotizzato con i presenti di proseguire nel tortuoso sentiero della fiscalità dei GAS e della differenza tra essere associazioni di fatto e associazioni costituite, attraverso un ulteriore percorso in cui favorire il confronto tra gasisti rispetto a questi temi, cercando di coinvolgere qualche GAS associazione per comprendere nella pratica cosa significhi fare questo passo in termini di costi/benefici, i cambiamenti all'interno del gruppo, la gestione economica e il rapporto con il mondo esterno.